Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Martedì, 17 gennaio 1928 - ANNO VI — Numero 13

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Comune di Sestri Levante: Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 28 dicembre 1927.

« Galatea » Società anonima per la tramvia Catania-Acireale, in Catania: Elenco dei titoli sorteggiati il 28 dicembre 1927.

Municipio di Gorizia: Elenco dei titoli sorteggiati nella 45ª estrazione del 1° gennaio 1928.

Comune di Santa Margherita Ligure: Elenco delle cartelle de prestiti comunali sorteggiate il 31 dicembre 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 168.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2499.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle società cooperative e l'istituzione dell'Ente nazionale per la cooperazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle società cooperative e l'istituzione dell'Ente nazionale per la cooperazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 169.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2501.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che emana norme per la disciplina del commercio di vendita al pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, che emana norme per la disciplina del commercio di vendita al pubblico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 170.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2500.

Conversione in legge del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'art. 20 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazioni sociali nelle nuove provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1308, che modifica le disposizioni contenute nell'art. 20 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, circa la risoluzione delle controversie in materia di assicurazioni sociali nelle nuove provincie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 171.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2502.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — FEDELE — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 172.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2503.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito dal R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 59, che proroga il termine stabilito dal R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, per la obbligatorietà delle concimaie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 173.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2539.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1627, concernente il passaggio di impiegati del gruppo C del Ministero delle comunicazioni al gruppo stesso dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale per il servizio telegrafico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 174.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2538.

Conversione in legge del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 175.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2540.

Conversione in legge del R. decreto 10 febbraio 1927, n. 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 10 febbraio 1927, numero 202, che approva la costituzione della Federazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 176.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2541.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 gennaio 1927, n. 312, che approva la fusione del Monte di pietà di Venezia con la Cassa di risparmio di Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 177.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2542.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2334, recante nuovi provvedimenti a favore delle piccole industrie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 178.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2543.

Conversione in legge del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1249, contenente modificazioni alle norme vigenti circa il ricupero degli olii leggeri dalla distillazione del catrame e del gas luce.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 179.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2544.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali ed assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1411, concernente sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali ed assegnazione per studi ed esperienze sulla utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 180.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2545.

Conversione in legge del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 13 agosto 1926, numero 1490, recante stanziamento di fondi per l'organizzazione tecnica produttiva, commerciale e creditizia delle piccole industrie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 181.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2546.

Conversione in legge del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 13 agosto 1926, numero 1701, concernente la fusione della Cassa di risparmio di Chiavari con quella di Genova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 182.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2547.

Conversione in legge del R. decreto 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 183.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2548.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria, in Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2217, che stabilisce nuove disposizioni per la Camera agrumaria per la Sicilia e Calabria, in Messina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 184.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2549.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 207, che stabilisce nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo, e gli enti creditori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 207, che stabilisce nuove disposizioni regolanti i rapporti di credito fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, in Palermo, e gli enti creditori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 185.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2550.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 186.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2551.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1755, concernente esenzione di tasse a favore delle Regie scuole industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1755, concernente il trattamento fiscale degli atti e contratti delle Regie scuole e dei Regi istituti industriali nei riguardi della applicazione delle tasse di registro e bollo, ipotecarie e catastali e la esenzione dalle tasse di manomorta dei proventi di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'art. 10 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi privati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 187.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2595.

Convalidazione dei decreti-legge concernenti le derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e delega al Governo di emanare un testo unico di legge contenente disposizioni riguardanti le acque superficiali e sotterranee e le connesse materie della regolazione dei deflussi, delle irrigazioni, dell'elettrodotto, delle agevolazioni finanziarie e fiscali, delle tariffe dei consumi e per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge:

a) il decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

b) il decreto Luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807, col quale è stato prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'entrata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664;

c) i decreti Luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806, 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti

dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto Luogotenziale 20 novembre 1916, n. 1664;

d) il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2065, modificativo dei termini indicati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e dei successivi decreti di proroga;

e) il decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, concernente provvedimenti per agevolare la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, nonchè di opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche;

f) il R. decreto 8 giugno 1920, n. 1007, contenente disposizioni per il funzionamento del Consiglio superiore delle acque, in unione ad altri Consessi;

g) il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1286, concernente il « Servizio idrografico » istituito alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici;

h) i Regi decreti 26 dicembre 1920, n. 1818, 24 novembre 1921, n. 1736, e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati agli articoli 2 e 7 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161;

i) il R. decreto 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine stabilito, per delega legislativa, dall'art. 85 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

l) il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, sui serbatoi e laghi artificiali, e contiene altresì norme di giurisdizione e di procedura del contenzioso sulle acque pubbliche, nonchè la soppressione delle disposizioni di cui alle suindicate lettere a), b), c), d), e);

m) il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235, concernente la procedura per il funzionamento dei tribunali delle acque pubbliche;

n) il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2387, riguardante le disposizioni transitorie per l'attuazione del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, nella parte relativa ai tribunali delle acque pubbliche e al tribunale superiore.

Art. 2.

E' data facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni relativamente alla derivazione ed utilizzazione delle acque superficiali e sotterranee, alla costruzione ed esercizio di serbatoi e laghi artificiali e di altre opere regolatrici dei deflussi d'acqua, alle irrigazioni, alla trasmissione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica comunque prodotta, ai sussidi, alle sovvenzioni ed altre agevolazioni di carattere finanziario e fiscale a favore delle su indicate opere ed impianti, alle tariffe dei consumi, nonchè per la giurisdizione e le norme del relativo contenzioso.

La delega come sopra conferita dovrà essere dal Governo del Re esplicata con la formazione di un unico testo, nel quale sia tenuto conto delle norme legislative già emanate, nonchè delle modifiche ed integrazioni occorrenti per il coordinato ed organico disciplinamento dell'intera materia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 188.

LEGGE 5 gennaio 1928, n. 4.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, numero 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei trattati di pace.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 567, recante provvedimenti circa la trasformazione delle società a garanzia limitata in anonime, nei territori riuniti all'Italia in virtù dei trattati di pace.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 189.

LEGGE 12 gennaio 1928, n. 6.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1926, n. 139, recante provvedimenti per l'attuazione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge in data 24 gennaio 1926, n. 139, recante provvedimenti per l'attuazione del servizio ispettivo sui Comuni e sulle Provincie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 190.

LEGGE 12 gennaio 1928, n. 7.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'Ordine amministrativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'Ordine amministrativo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 191.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2602.

Delimitazione territoriale del comune di Clana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1715, con cui le frazioni Clana, Iscra e Scalnizza furono separate dal comune di Mattuglie e costituite in Comune autonomo denominato Clana;
Veduto il R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Veduto il progetto di delimitazione del territorio del comune di Clana, vistato il 2 dicembre 1926 dall'ufficio del Genio civile di Fiume;
Veduti i pareri favorevoli all'approvazione di tale progetto, espressi dalla Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia del Carnaro e dalla Giunta provinciale amministrativa rispettivamente nelle adunanze del 18 gennaio e del 18 marzo 1927;
Vedute le deliberazioni 26 giugno 1927 del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Mattuglie e 24 settembre 1927 del podestà di Clana;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza del 23 novembre 1927, le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il territorio del comune di Clana è delimitato in conformità della pianta topografica vistata il 2 dicembre 1926 dall'ufficio del Genio civile di Fiume.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al prefetto della provincia del Carnaro è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Mattuglie e Clana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 104. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 192.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2467.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « G. D. Cassini », in San Remo.

N. 2467. R. decreto 15 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « G. D. Cassini », in San Remo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 193.

REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2472.

Istituzione di un nuovo Collegio di probiviri per l'industria dello zolfo, in Assoro.

N. 2472. R. decreto 8 dicembre 1927, con il quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituito in Assoro, ai sensi del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, un nuovo Collegio di probiviri per l'industria dello zolfo, in sostituzione di quello precedentemente istituito in virtù della legge 15 giugno 1893, numero 265.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 194.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927, n. 2528.

Erezioni in enti morali delle Navi-scuola marinaretti « Scilla » e « Caracciolo », con sede, rispettivamente, a Venezia ed a Napoli.

N. 2528. R. decreto 3 novembre 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per la marina, le Navi-scuola marinaretti « Scilla » e « Carac-

ciolo », rispettivamente con sede a Venezia ed a Napoli, vengono erette in enti morali, approvandosene i relativi statuti.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 195.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2530.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Regina Margherita », in Camino.

N. 2530. R. decreto 4 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Regina Margherita » del comune di Camino viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 196.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2531.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Sora.

N. 2531. R. decreto 1° dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Sora viene trasformato a favore dell'Ospedale civico amministrato dalla Congregazione di carità del luogo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927.

Dimissioni da agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 27 gennaio 1927, col quale venne, fra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli il sig. Fusco Salvatore di Ugo;

Considerato che in data 30 novembre 1927 (VI) il predetto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono accettate, con effetto dal 30 novembre 1927 (VI), le dimissioni del sig. Fusco Salvatore di Ugo da agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927.

Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e il Consorzio autonomo del porto di Genova ed altri enti per lo spianamento del promontorio di San Benigno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, di istituzione del Consorzio autonomo del porto di Genova, modificata col R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285;

Ritenuto che il Consorzio autonomo del porto di Genova per eseguire il nuovo bacino nella marina di Sampierdarena, il quale porterà il nome di Benito Mussolini, utilizzerà la pietra del promontorio di San Benigno, a sud della Cava della Chiappella oramai sfruttata;

Ritenuto che, pel pagamento delle proprietà demaniali e private esistenti sul detto promontorio, il quale verrà perciò spianato, il Consorzio autonomo del porto di Genova ha contratto una operazione finanziaria di L. 30,000,000 in danaro e di L. 21,000,000 in titoli del Prestito del Littorio, da valere come danaro al prezzo di L. 87.50 per ogni 100 lire di valore nominale;

Ritenuto che gli enti sovventori di tali somme e titoli sono la Cassa di risparmio di Genova, la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, la Cassa di risparmio di Torino, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, come emerge dalla convenzione all'uopo stipulata il giorno 21 dicembre 1927;

Ritenuto che lo Stato interviene nella suddetta convenzione per dare la garanzia indicata dall'art. 19, secondo comma, della legge suindicata; garanzia che è coperta dal valore delle aree, che risulteranno dallo spianamento del promontorio e, se del caso, dai ricavi della gestione degli elevatori elettrici nel Porto, offerti dal Consorzio portuario di Genova;

Vista l'accennata convenzione, ed il parere emesso dal Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione 21 dicembre 1927, stipulata fra i Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e delle comunicazioni, ed i legali rappresentanti del Consorzio autonomo del porto di Genova, della Cassa di risparmio di Genova, della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, della Cassa di risparmio di Torino, dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane in Roma, concernente il mutuo di L. 30,000,000 in danaro e di L. 21,000,000 in titoli del Littorio, da valere come danaro al prezzo di L. 87.50 per ogni L. 100 di valore nominale, per provvedere alla spese di spianamento del promontorio di San Benigno.

Il Ministro proponente, Segretario di Stato per le finanze, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — GIURIATI — CIANO.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927.

Revoca di nomina di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 28 aprile 1925, col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano il sig. Falzoni Vittorio di Vincenzo Alberto;

Ritenuto che detto agente di cambio si è reso insolvente alla liquidazione di borsa di fine novembre 1927;

Visto l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 30 novembre 1927 il sig. Falzoni Vittorio di Vincenzo Alberto è revocato da agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 dicembre 1927.

Norme per l'organizzazione, la propaganda e l'espletamento del concorso nazionale per la vittoria del grano.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'ECONOMIA NAZIONALE E PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti 29 luglio 1925, n. 1316; 3 gennaio 1926, n. 30; 17 febbraio 1927, n. 311, e 17 marzo 1927, n. 407;

Visto il decreto 1° maggio 1927, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1927, registro 6, Ministero economia nazionale, foglio n. 35, e l'art. 2 del proprio decreto 18 luglio 1927, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1927, registro n. 7, Ministero economia nazionale, foglio n. 154;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso nazionale per la vittoria del grano, a partire dall'annata agraria 1928-29, consterà di due gare.

Una di esse ha carattere provinciale, l'altra ha carattere nazionale.

Il concorso, per entrambe le gare, è bandito con decreto del Capo del Governo, contenente tutte le condizioni del concorso stesso, secondo i criteri di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Nella gara provinciale i premi saranno distinti, obbligatoriamente, in tre categorie: per grandi aziende, per medie aziende e per piccole aziende.

Alla gara nazionale partecipano soltanto tre concorrenti per ciascuna Provincia e cioè quelli che hanno conseguito il primo premio nella rispettiva categoria della gara provinciale.

Art. 3.

Ciascuna Commissione provinciale per la propaganda granaria provvede a dare diffusione, nella propria Provincia, al bando del concorso e cura la raccolta delle domande, l'istruttoria ed il controllo di esse a mezzo della Cattedra ambulante di agricoltura.

Commissione giudicatrice della gara provinciale è la Commissione provinciale per la propaganda granaria.

Art. 4.

Il giudizio, nella gara provinciale, si basa essenzialmente sulle buone norme di coltivazione, seguite dai concorrenti, e sulla continuità di esse; con obbligatorio riguardo ai fatti seguenti:

a) adozione di razionali rotazioni;
b) stabulazione di animali;
c) lavorazioni estive del terreno;
d) concimazioni dirette e indirette;
e) adozione di sementi selezionate e di razze elette;
f) adozione della semina a righe;
g) cure culturali praticate.

Nel giudizio devono tassativamente risultare gli accertamenti in merito ai punti sopra stabiliti, nonchè i principali dati sull'ordinamento tecnico-economico dell'azienda.

Gli accertamenti stabiliranno anche il dato approssimativo del raccolto prevedibile, nell'imminenza della mietitura.

Art. 5.

La gara nazionale sarà giudicata da una Commissione composta da due rappresentanti della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, da due rappresentanti della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, da due componenti del Comitato permanente del grano e sarà presieduta dal vice-presidente per il Comitato permanente del grano ed in sua assenza dal Sottosegretario di Stato all'economia nazionale.

Funzionerà da segretario il capo dell'Ufficio concorso della vittoria del grano per l'Ente nazionale delle cattedre.

Gli elementi per il giudizio saranno quelli raccolti, a norma dell'articolo precedente, nelle gare provinciali e potranno essere integrati da accertamenti ulteriori e dagli occorrenti criteri di relatività, a giudizio della Commissione.

Art. 6.

I concorrenti che siano già stati premiati negli anni precedenti non potranno conseguire nuovi premi, sia nella gara provinciale che in quella nazionale, se non avranno dimostrato coi risultati raggiunti di aver aumentato e migliorato la loro produzione.

Art. 7.

Alle spese per il concorso nazionale a partire dalle annate agrarie 1928-29 si provvederà con gli stanziamenti inscritti allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per gli esercizi finanziari dal 1928-29 al 1930-31, in forza dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1316, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 30.

Art. 4.

Per entrambe le gare di cui agli articoli precedenti, le spese di qualsiasi natura per l'organizzazione, la propaganda e l'espletamento del concorso non dovranno superare, per ogni annata, la somma di L. 300,000, restando riservata, per i premi ai concorrenti, la somma complessiva di L. 1,700,000 per ciascun anno.

Le gestione amministrativa del concorso nazionale e la sua organizzazione restano affidati all'Ente nazionale per le Cattedre ambulanti di agricoltura.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato: MUSSOLINI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1927.

Autorizzazione alla Banca commerciale italiana ad istituire un'agenzia in Treviso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto d'emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima Banca commerciale italiana con sede in Milano è autorizzata ad istituire una propria agenzia in Treviso alle dipendenze della sede di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1928.

Autorizzazione alla Banca popolare fiumana ad incorporarsi la filiale di Fiume della « Prima cassa di risparmio croata » di Zagabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che la « Prima cassa di risparmio croata », con sede centrale in Zagabria, si è dichiarata disposta a cedere la propria filiale di Fiume alla « Banca popolare fiumana », società per azioni con sede in Fiume, alle condizioni tutte stabilite in apposito atto d'impegno del 30 dicembre 1927;

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830;

Sentito l'Istituto d'emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima per azioni « Banca popolare fiumana », con sede in Fiume, è autorizzata ad incorporarsi la filiale di Fiume della « Prima cassa di risparmio croata », con sede in Zagabria, ed a continuarne come cessionaria l'esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 16 gennaio 1928 - Anno VI

Francia	74.37	Belgrado	33.40
Svizzera	364.28	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.22	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.63	Norvegia	5.03
Spagna	324.37	Russia (Cervonetz)	97.50
Belgio	2.64	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.505	Polonia (Sloty)	217.50
Vienna (Schillinge)	2.675	Danimarca	5.07
Praga	56.125	Rendita 3,50 %	73.05
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Oro	18.36	Rendita 3 % lordo	42.65
Peso argentino Carta	8.08	Consolidato 5 %	82.075
New York	18.908	Littorio 5 %	81.60
Dollaro Canadese	18.88	Obbligazioni Venezie 3,50 %	72.65
Oro	364.84		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.